

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1229-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulle grandi reti internazionali ferroviarie (AGC), concluso a Ginevra il 31 maggio 1985

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro del Tesoro
col Ministro dei Lavori Pubblici
col Ministro dei Trasporti
e col Ministro delle Partecipazioni Statali**

(V. Stampato Camera n. 2031)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Questo accordo europeo, sottoscritto ormai da quasi tutti i Paesi del continente, sulle grandi linee internazionali ferroviarie è stato stipulato il 31 maggio 1985 dal gruppo esperti trasporti per ferrovia. È questo un organo sussidiario del Comitato trasporti interni dell'ECE, Commissione economica per l'Europa. Scopo del trattato è di facilitare lo sviluppo del traffico ferroviario internazionale in Europa e aiutare lo sviluppo di una nuova grande rete per il continente.

L'accordo prevede che i Paesi a esso aderenti adottino il progetto di rete ferroviaria che è stato chiamato «Rete ferroviaria internazionale E». Tutti i particolari tecnici del piano sono illustrati negli allegati dell'accordo. Il piano è coordinato per l'assetto e la costruzione di linee ferroviarie di notevole interesse internazionale, che dovranno essere realizzate nei prossimi anni nell'ambito dei programmi nazionali in conformità delle rispettive legislazioni.

Si distinguono nell'accordo due tipi di interventi. Uno sulle linee esistenti, suscettibili di essere migliorate. Ma si nota che in questo caso è spesso impossibile modificare le loro caratteristiche geometriche. Gli interventi al loro riguardo sono quindi di portata limitata. Un grande lavoro si può fare invece per le linee nuove da costruire. Entro certi limiti, qui si possono scegliere liberamente le loro caratteristiche geometriche e tecniche. E si può intervenire con molta ampiezza di disegno della nuova rete sia sulle linee destinate unicamente al trasporto viaggiatori sia su quelle di traffico misto, che sono destinate ai viaggiatori e alla merce.

Sono trascorsi quasi quattro anni dall'accordo e quindi la ratifica è urgente, anche perchè

è allo studio in Italia un ammodernamento delle ferrovie dello Stato, il quale dovrà essere armonizzato con il piano internazionale coordinato di cui a questo accordo.

La rete ferroviaria internazionale «E» è costituita da un sistema di linee principali e di linee complementari che tendono rispettivamente a garantire il traffico internazionale del presente e quello del futuro.

Per la composizione delle eventuali controversie legate alla introduzione e applicazione dell'accordo, che non fossero state risolte per le normali vie negoziali, l'articolo 8 del trattato demanda al Segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta delle parti che non siano riuscite ad accordarsi sulla scelta degli arbitri, la facoltà di designare un arbitro unico cui sottoporre le controversie e chiedere la decisione sul caso. Questa norma, però, non sarà vincolante per quegli Stati che al momento della firma del trattato o del deposito del proprio strumento di ratifica facciano una riserva esplicita al riguardo.

L'allegato 1 indica tutta l'estensione e complessità della rete in studio e l'intero disegno delle linee ferroviarie internazionali europee che rientrano nel piano.

Si tratta di una costruzione essenziale per lo sviluppo ferroviario futuro dell'Europa. Per questo, e per dotare il continente - in vista della famosa scadenza del 1992 - di un sistema ferroviario adeguato e modernizzato, che si troverà in sempre più forte concorrenza con il traffico aereo, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di consentire la rapida ratifica dell'accordo in questione.

GEROSA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo sulle grandi reti internazionali ferroviarie (AGC), concluso a Ginevra il 31 maggio 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.